



Provincia
di Bergamo

Gestione del territorio
Servizio Appalti e Contratti - Stazione unica appaltante
Via Sora, 4 – 24121 – Bergamo
Telefono 035.387519 – 722 – 749 – 315 – 521
segreteria.appalti@provincia.bergamo.it
protocollo@pec.provincia.bergamo.it

**DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO
ai sensi art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.**

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO. SOCIETA' BERGAMO ONORANZE FUNEBRI S.R.L. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI. DURATA DEL SERVIZIO DUE (2) ANNI, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DODICI (12) MESI. CODICE CIG 888887862C.

GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
GARA TELEMATICA
sulla piattaforma E-procurement SINTEL
indetta dalla Provincia di Bergamo per conto della Società Bergamo Onoranze Funebri S.R.L.

Criterio di aggiudicazione: **minor prezzo (massimo ribasso)** ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., **in quanto si tratta di servizio con caratteristiche standardizzate o comunque le cui caratteristiche sono definite dal mercato.**

CODICE CIG 888887862C -CODICE NUTS: ITC46

Il presente Disciplinare di gara è stato redatto secondo il Bando-tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, modificato nelle parti relative alla procedura telematica espletata tramite Piattaforma SINTEL di E-procurement di Regione Lombardia.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte.

La **PROVINCIA DI BERGAMO**, nell'esercizio delle funzioni di **Stazione Unica Appaltante** (e di seguito denominata “Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo”) per conto **SOCIETA' BERGAMO ONORANZE FUNEBRI S.R.L. (in breve BOF S,R,L.)**, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della legge regionale n. 33/2007 e successive modifiche, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.aria.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato “**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato “**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti www.ariaspa.it nella sezione *Acquisti per la PA / E-procurement /Strumenti di supporto* “Guide per la imprese” e “Domande Frequenti per le Imprese”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di Aria scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Sommario

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA	4
2.2 CHIARIMENTI.....	5
2.3 COMUNICAZIONI.....	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	7
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
6. REQUISITI GENERALI	14
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	14
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	14
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	15
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	15
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINATI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	15
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	16
8. AVVALIMENTO.....	16
9. SUBAPPALTO.....	18
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	19
11. SOPRALLUOGO	21
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC	22
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	22
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
15. CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	26
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	26
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	27
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	31
15.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO	33
15.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	36
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” TELEMATICA – OFFERTA TECNICA.....	37
17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” TELEMATICA - OFFERTA ECONOMICA	37
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	41
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	41
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	43
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	46
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.	48
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	49

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Amministrazione Committente	SOCIETA’ BERGAMO ONORANZE FUNEBRI S.R.L. (in breve BOF S.R.L.) Via Ernesto Pirovano, 17 24125 Bergamo C.F. E P.IVA 03280540166 Tel. 035/237643 e-mail: ondeibof@gmail.com PEC: bof@pec.it
Stazione Unica Appaltante	PROVINCIA DI BERGAMO Via T. Tasso n. 8, 24121 Bergamo COD. FISC. 80004870160 e P.IVA 00639600162
Tipologia della procedura	Procedura aperta art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo (massimo ribasso), ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016
CPV	98371000-4 Servizi funebri 98371200-6 Servizi di pompe funebri
Denominazione dell’appalto	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI.
CODICE CIG	888887862C.
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	22/09/2021 ore 17:00 Ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 120/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge 108/2021 si applica la riduzione ex lege dei termini per la presentazione delle offerte.
TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	17/09/2021 ore 17:00
1^ SEDUTA DI GARA	23/09/2021 ore 10:00
Valore totale della procedura (2 ANNI + 12 MESI DI RINNOVO)	€ 750.000,00 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge Composto come segue: • € 500.000,00 importo biennale del servizio soggetto a ribasso; • € 250.000,00 importo per eventuale rinnovo di 12 mesi;
Valore dei costi da interferenza	€ 0,00
Oneri della Sicurezza	€ 0,00 – Non si dà luogo ad oneri per la sicurezza
Termine del procedimento (art. 2, comma 2, Legge 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Determinazione a contrarre	Del 30/08/2021
Determinazione di indizione Provincia di Bergamo	Reg. 2015 del 06/09/2021
Data invio GUUE	07/09/2021
Pubblicazione GURI	In corso di pubblicazione
Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D.Lgs. n.50/2016)	Sig. Fabrizio Ondei Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Bergamo Onoranze Funebri S.R.L. come indicato nel verbale dell’assemblea della società - Repertorio n. 98.698 n. 20.608 di Raccolta a firma del Notaio Dott. Maurizio Luraghi datato 09 giugno 2016.
Responsabile del procedimento di gara (*)	Dott. Arch. Pier Luigi Assolari

DEFINIZIONI E ACRONIMI

Ai fini del presente Disciplinare di gara si intende per:

“Codice”, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

“A.N.AC.”, l’Autorità Nazionale Anticorruzione”.

(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il R.U.P. configurato e visualizzato in Piattaforma è da intendersi come il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’art. 31, comma 14, D.Lgs. 50/2016 **Dott. Arch. Pier Luigi Assolari Dirigente del Settore Gestione del Territorio – Servizio Appalti e Contratti - Stazione Unica Appaltante e in sua assenza la Dott.ssa Immacolata Gravallese – Segretario Generale della Provincia di Bergamo.**

PREMESSE

La **PROVINCIA DI BERGAMO** per conto della Società Bergamo Onoranze Funebri S.R.L. (in breve BOF S.R.L.) in attuazione **dell’accordo**, ai sensi dell’articolo 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sottoscritto con la Provincia di Bergamo in data **17/03/2021** (Deliberazione dell’Amministratore Unico datata 02/03/2021 Prot. Prov.le 12599),

VISTA la Determinazione a contrarre della società BOF S.R.L. adottata in data **30/08/2021**

VISTA LA DETERMINAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA REG. 2015 DEL 06/09/2021.

INDICE

la **procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria** per l’affidamento del “SERVIZIO DI TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI. CODICE CIG 888887862C” e con l’applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo (massimo ribasso) ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., **in quanto si tratta di servizio con caratteristiche standardizzate o comunque le cui caratteristiche sono definite dal mercato.**

CODICE CIG 888887862C.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il sig. Fabrizio Ondei, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Bergamo Onoranze Funebri S.R.L..

IL PRESENTE DISCIPLINARE È PUBBLICATO CON I RELATIVI ALLEGATI AMMINISTRATIVI SUL SITO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO WWW.PROVINCIA.BERGAMO.IT - SEZIONE BANDI DI GARA NONCHE’ SULLA PIATTAFORMA SINTEL di E –PROCUREMENT DI REGIONE LOMBARDIA.

Il **bando di gara** è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data **07/09/2021**, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché su 4 quotidiani (2 a diffusione locale e 2 a diffusione nazionale).

Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail.

Resta fermo che il **presente Disciplinare di gara** non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Disciplinare di Gara	
ALLEGATO 1	Domanda di partecipazione
ALLEGATO 2	DGUE “Documento di Gara Unico Europeo” in formato elettronico e relativa circolare
ALLEGATO 2/A	Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”
ALLEGATO 3	Dichiarazioni integrative al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara
ALLEGATO 4	Dichiarazione Impresa Ausiliaria – Avvalimento
ALLEGATO 5	Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie
ALLEGATO 6	Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete
ALLEGATO 7	Modulo offerta economica
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO	

ELENCO PREZZI UNITARI POSTI A BASE DI GARA
Manuale SINTEL “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL”
Manuale SINTEL “Partecipazione alle gare”
Registrazione e primo accesso O.E.
Piano Triennale di prevenzione della Corruzione della Provincia di Bergamo e programma della Trasparenza

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo per mezzo della funzionalità “**Comunicazioni procedura**”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “**Dettaglio**” della presente procedura.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al capitolo possono essere inviate, in via alternativa, all’indirizzo della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo: **segreteria.appalti@provincia.bergamo.it**.

Risposte alle suddette richieste ed eventuale documentazione saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “**Documentazione di gara**”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “**Dettaglio**” della presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 29, comma 1, del Codice (comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione), all’articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all’articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice (esclusione del concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento se prevista ovvero per irregolarità o inappropriata dell’offerta tecnica o per irregolarità dell’offerta economica) tra la Stazione Unica Appaltante e gli operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità “**Comunicazioni procedura**” disponibile nell’interfaccia “**Dettaglio**” della procedura di gara.

Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall’operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.

La Stazione Unica Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è costituito da **un unico lotto** ed ha per oggetto il servizio di trasporto e onoranze funebri, completo di movimentazione manuale del feretro, di carro funebre e n. 4 necrofori, da effettuare entro la Provincia di Bergamo, servizio di trasporto di feretri con carro funebre su tutto il territorio nazionale, isole comprese, con carro funebre. Nello specifico l’operatore economico dovrà, come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto:

- Svolgere le attività con il massimo decoro, con estremo scrupolo professionale e rispetto degli standard operativi riferiti alle prassi commerciali, nonché nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente. Il personale preposto al servizio dovrà possedere i requisiti formativi previsti dalla normativa

vigente, nonché gli adeguati requisiti fisici, dovrà indossare un'uniforme completa, di colore blu o grigio scuro, che si presenti sempre pulita, stirata ed in ottime condizioni, in modo da garantire il massimo livello di decoro e professionalità. Inoltre il personale dovrà sempre mantenere un comportamento adeguato alle circostanze, con particolare riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in tema di attività funebre nonché con riferimento alle prassi commerciali;

- La richiesta di esecuzione del servizio sarà comunicata dalla Stazione Appaltante non oltre le ore 16 del giorno antecedente il servizio stesso, tramite posta elettronica certificata, cui l'impresa incaricata si impegna a fornire tempestivo (entro 60 – sessanta – minuti dalla ricezione della richiesta) riscontro. Contestualmente alla richiesta, verranno forniti tutti i dati necessari, quali il nominativo del defunto, luogo ove lo stesso si trova, se si tratta di attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del Capitolato, indicazione del luogo e orario della cerimonia funebre e luogo di sepoltura o camera mortuaria in attesa di cremazione; se si tratta di attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), del Capitolato, indicazione del luogo e orario di partenza e del luogo di arrivo;
- Le attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del Capitolato, in particolare, consistono, nelle seguenti prestazioni:

- **chiusura del feretro** (cassa in zinco o cassa in legno), trasporto del feretro stesso con personale e auto funebre, dal luogo in cui si trova il feretro al luogo della cerimonia funebre e successivamente al luogo di sepoltura o cremazione; il trasporto dovrà avvenire o con carro funebre standard, nel caso di cui al n. 1 dell'elenco prezzi, dovendosi intendere per carro standard auto ricomprese nel segmento E o “*Executive cars*”, identificativo di berline di grandi dimensioni, di solito a trazione posteriore e carrozzeria a tre volumi (es. Lancia Thema o Mercedes-Benz Classe E), oppure con carro funebre di lusso, nel caso di cui al n. 2 dell'elenco prezzi, dovendosi intendere per carro di lusso auto ricomprese nel Segmento F o “*Luxury cars*”, identificativo di lussuose berline di grandi dimensioni (es. Audi A8 o Mercedes-Benz Classe S).

- **i necrofori dovranno essere dotati di saldatore** a stagno per la cassa di zinco ed avvitatore silenziato a batteria per la chiusura della cassa di legno, inoltre il carro funebre dovrà avere le caratteristiche previste dal Capitolato e dalle specifiche norme sanitarie in materia

Il servizio dovrà essere svolto da un minimo di n. 4 (quattro) operatori necrofori, a coppie di altezza equivalente, tra i quali dovrà essere presente un autista e il responsabile del servizio, che potranno anche essere la stessa persona.

Al responsabile del servizio spetta di porre sulla bara i sigilli di chiusura, la targhetta di riconoscimento e di firmare il relativo verbale, in quanto unico responsabile del trasporto. Il personale dovrà presentarsi presso gli uffici di BOF, in Bergamo, viale Pirovano n. 17, in tempo per svolgere il servizio secondo gli orari previsti dal Comune o dalla Parrocchia e, comunque, almeno 90 (novanta) minuti prima dell'inizio della cerimonia funebre. La disponibilità del carro funebre e del personale dovrà essere garantita per almeno 4 (quattro) ore, che decorrono dalla presentazione presso gli uffici di BOF. Il carro funebre deve essere sempre utilizzato con carrozzeria esente da graffi e ammaccature, nonché in condizioni di massima pulizia e, durante l'esecuzione del servizio, dovranno essere apposte le insegne autoadesive messe a disposizione da BOF, che dovranno essere restituite al termine delle prestazioni ovvero che saranno custodite dall'appaltatore.

- BOF s.r.l. si riserva di inviare sul posto ove si deve svolgere il servizio un proprio incaricato che assuma le funzioni di intrattenere i rapporti con i familiari del defunto, esclusa ogni ingerenza nello svolgimento del servizio. In caso di problematiche di ogni genere che dovessero insorgere nel corso del servizio, l'appaltatore dovrà rivolgersi direttamente ed unicamente agli uffici di BOF s.r.l..

Il valore complessivo presunto dell'appalto per il periodo di due (2) anni è stimato in complessivi € 500.000,00.

L'importo presunto riferito all'intera durata del servizio ammonta a complessivamente Euro 750.000,00 esente IVA, di cui Euro 250.000,00 con riferimento all'eventuale periodo di rinnovo.

L'importo è desunto dal valore d'affari generato nei 12 mesi precedenti la pubblicazione del bando di gara, nel corso dei quali sono stati eseguiti dal soggetto appaltatore n. 426 funerali.

Il numero di funerali presunto è solamente indicativo e la Stazione Appaltante non garantisce in alcun modo che detta quantità rimanga costante ovvero subisca in futuro aumenti o diminuzioni, anche sensibili, rinunciando sin dalla formulazione dell'offerta il concorrente a qualsivoglia pretesa o

riconoscimento o indennizzo o risarcimento di sorta connesso al numero di funerali effettivamente svolti in corso di esecuzione del contratto. Allo stesso modo, il concorrente rinuncia alla rescissione del contratto, consapevole della variabilità in relazione alle future condizioni del mercato dei quantitativi di prestazioni da svolgere e del valore del contratto, ritenendo l'offerta formulata congrua, profittevole e informata sin dal momento della sua formulazione.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto è di due (2) anni dalla sottoscrizione del contratto.

La Società BOF S.R.L. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a **12 MESI**, per un importo di **€ 250.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

La Società BOF S.R.L. esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

SERVIZIO	VALORE BIENNALE AL NETTO DI IVA DI LEGGE	VALORE ANNUALE (12 MESI) AL NETTO DI IVA DI LEGGE	VALORE TOTALE DELLA PROCEDURA D'APPALTO
TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI	€ 500.000,00	€ 250.000,00	€ 750.000,00
TOTALE	€ 500.000,00	€ 250.000,00	€ 750.000,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente **Disciplinare di gara** purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- a) **operatori economici con idoneità individuale di cui:**
alla lettera a) (**imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative**),
alla lettera b) (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**),
alla lettera c) (**consorzi stabili**), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- b) **operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui:**
alla lettera d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**),
alla lettera e) (**consorzi ordinari di concorrenti**),
alla lettera f) (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**)
alla lettera g) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del citato Decreto.
- c) **i consorzi stabili**, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di società;
- d) **i raggruppamenti temporanei di concorrenti**, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- e) **i raggruppamenti non ancora costituiti**; in tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) **i consorzi ordinari di concorrenti** di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) **le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete** ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (**GEIE**) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di cui alle precedenti lettere d) ed e) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire, entro 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, tra loro apposita società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario, nella forma di società di persone, di capitali o società cooperativa, per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento della società.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, come di seguito meglio precisato.

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE
--

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti.

In tal caso:

- dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione in raggruppamento”**, compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (**Allegato n. 1**);
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il **“Modello unico di gara DGUE”** (**Allegato n. 2**) e la **“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016”** (**Allegato n. 2/A**);
- l'operatore economico indicato come mandatario e mandante dovranno, altresì, compilare la **“Dichiarazioni integrative aggiornate alla Legge 12/2019 e 55/2019 e di accettazione delle condizioni di gara”** (**Allegato n. 3**);
- **l'offerta economica** dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE

vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare di gara per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

- Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del citato Decreto (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale.
- Il consorzio nonché gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato n. 2) e la “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ” (Allegato n. 2/A).
- Il consorzio dovrà, altresì, compilare la “Dichiarazioni integrative aggiornate alla Legge 55/2019 e di accettazione delle condizioni di gara” (Allegato n. 3).
- **Come disposto dall’art. 47 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” “I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto”.**
- Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
- Anche ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell’art. 48 comma 7-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell’esecuzione del servizio, una società consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’azienda consorziata.

Si applica quanto previsto dall’art. 47 del D.lgs. 50/2016 come **modificato dalla LEGGE 14 GIUGNO 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.**

PARTECIPAZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO AUTORIZZATO ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO E DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);

- l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, come indicata nel presente Disciplinare;

L’azienda ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis comma 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, dovrà produrre:

- copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);

- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’azienda in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

- Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (*tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216 Comma 14 del Codice*).
- Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.
- Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
- E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

ELEMENTI DI REGOLAZIONE SPECIFICA PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E ALTRI SOGGETTI AD IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA
--

Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di società devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione Appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE.

Attenzione! In caso di raggruppamento già costituito, nella Domanda di partecipazione in raggruppamento devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione.

In caso di raggruppamento costituendo, nella Domanda di partecipazione in raggruppamento devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate nei precedenti paragrafi per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETTERA F

- A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del citato Decreto.
- Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

IPOTESI A

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CD. RETE - SOGGETTO)

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete (Allegato n. 6), l'offerta economica presentate e sottoscritte dall'organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di

partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti formalità:

- **ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare il DGUE “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2), l’Allegato n. 2/A “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” e la “Dichiarazione integrativa al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara” (Allegato n. 3) secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei.**

IPOTESI B

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA, MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CD. RETE-CONTRATTO)

l’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica **“Dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete”**, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all’appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (*Allegato n. 6*);
- dovrà essere allegata **la copia autentica del contratto di rete**, che già reca il mandato a favore dell’organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della Stazione Appaltante/Società Committente;
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il DGUE **“Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2)** e il *Modulo (Allegato n. 2A) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”* secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- **ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà, altresì, compilare la “Dichiarazione integrativa al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara” (Allegato n. 3);**
- **sottoscrizione dell’offerta economica** da parte di tutte le imprese retiste interessate all’appalto.

Qualora, invece, l’organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

IPOTESI C

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE OPPURE ORGANO COMUNE PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica **“Dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete”**, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all’appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (*Allegato n. 6*);
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il DGUE **“Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2)** e l’(*Allegato n. 2/A) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”* secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare **l’operatore economico indicato come mandatario dovrà, altresì, compilare la “Dichiarazione integrativa al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara” (Allegato n. 3);**
- **sottoscrizione dell’offerta economica** da parte di tutte le imprese retiste interessate all’appalto;
- sottoscrizione dell’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito **mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza** ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:

- ✓ scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del CAD;
 - ✓ scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.
- Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
 - Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
 - A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
 - È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare, anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

NOTA BENE

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e li attestino in conformità alla vigente normativa.

PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN CASO DI CRISI DI SOCIETÀ

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (**c.d. Sbocca-cantieri**) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “*Concordato con continuità aziendale*” del predetto regio decreto.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
- l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, come indicata nel presente Disciplinare.

L’azienda ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, dovrà produrre:

- copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’azienda in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il Decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi **institori e procuratori** generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società un numero di soci **pari o inferiore a quattro**.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente A.N.AC. 08 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'operatore economico di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la Provincia di Bergamo esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali **sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80** del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii).

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti. In ogni caso l'offerta congiunta, firmata digitalmente da tutti i componenti, comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria**, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per **attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara**. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in

uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- possesso dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività funebri, nei termini previsti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento al Titolo VI, Capo III, della Legge Regionale Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. (“*Testo unico delle leggi regionali in tema di sanità*”) e al Regolamento regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6 (“*Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali*”);

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 SE BILANCIO 2020 NON APPROVATO O 2018,2019,2020 SE BILANCIO 2020 APPROVATO) non inferiore o pari almeno all’importo stimato annuale del contratto per l’attività di cui al presente Disciplinare (ossia euro 250.000,00).

Fatturato annuo 2018 almeno di € 250.000,00
Fatturato annuo 2019 almeno di € 250.000,00
Fatturato annuo 2020 almeno di € 250.000,00.

Tale requisito è richiesto al fine di individuare un soggetto contraente con sufficiente solidità finanziaria rispetto alle dimensioni complessive del contratto, ma nel contempo non chiudere il mercato a soggetti con dimensioni attualmente relativamente ridotte.

Si precisa che tale requisito viene richiesto al fine di garantire alla società committente che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente il servizio oggetto dell’appalto.

La comprova del requisito, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

- per le società di capitali mediante i **bilanci approvati** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in **forma d’impresa individuale** ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- disponibilità di almeno n. **5 (cinque) carri funebri** con immatricolazione recente (massimo 5 - cinque - anni antecedenti il termine di scadenza della presentazione delle offerte), dotati dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e, comunque, in condizioni perfettamente idonee all’uso di trasporto funebre, dotati inoltre di apparecchiatura microfonica perfettamente funzionante, nonché disponibilità di rimesse di abituale deposito dotate dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- disponibilità di almeno **10 operatori funebri o necrofori** che abbiano adempiuto agli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente per l’attività funebre;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINATI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al paragrafo 7.2. “Requisiti di capacità economico e finanziaria”, nonché i requisiti di cui al paragrafo 7.3. “Requisiti di capacità tecnica e professionale” devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZISTABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al **paragrafo 7.1** “Requisiti di Idoneità” devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al **paragrafo 7.2** “Requisiti di capacità economica e finanziaria”, nonché i requisiti di cui al **paragrafo 7.3** “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per partecipare alla presente gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla Parte II[^] del DGUE “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2), contenente le seguenti dichiarazioni:

- 1) Dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:
 - la volontà di ricorrere all'avvalimento;
 - la denominazione dell'/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
 - l'indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

2) originale o copia conforme del contratto in virtù del quale l'azienda ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della società ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il prezzo/corrispettivo dovuto all'azienda ausiliaria, ecc.).

NOTA BENE

Come disposto dal D.lgs. 50/2016 come corretto dal D.lgs.56/2017 “A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'azienda ausiliaria”.

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'azienda ausiliaria che dall'azienda ausiliata.

3) Copia dell'attestazione SOA dell'azienda ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.

4) Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'azienda ausiliaria, attraverso la compilazione del Modulo Allegato n. 4), con cui la stessa:

a) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;

b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.

5) DGUE “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2), da presentarsi distintamente anche per l'azienda ausiliaria, con riferimento alle seguenti parti del documento:

- Parte II “Informazioni sull'operatore economico”:
- Sezione A “Informazioni sull'operatore economico” (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali)
- Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”;
- Parte III “Motivi di Esclusione” – Tutte le sezioni;
- Parte IV “Criteri di selezione”
- Sezione A “Idoneità”:

Punto 1 – precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” solo nel caso in cui i requisiti relativi a tale sezione siano oggetto di avvalimento.

- Parte VI “Dichiarazioni finali”.

6) Modulo Allegato 2a) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^ “MOTIVI DI ESCLUSIONE” (Articolo 80 del Codice) - Sezione A “MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI” del DGUE stesso.

Sia l'Allegato n. 4) che il DGUE “Documento di Gara Unico Europeo” e il Modulo Allegato n. 3) devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'azienda ausiliaria e ad essi va allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia.

Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13 del citato decreto.

7) PASSOE dell'ausiliaria.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”:

- ✓ il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’affidamento posto a base di gara (art.89, comma 5);
- ✓ non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7);
- ✓ non è consentito che l’azienda ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- ✓ il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l’azienda ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art. 89, comma 8);
- ✓ la Stazione Appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art. 89, comma 9).
- ✓ È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie.
- ✓ L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- ✓ Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Amministrazione aggiudicatrice impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP di gara, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Unica Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’azienda ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l’individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, “*si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente*” o “*si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto*”. Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’azienda ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara

9. SUBAPPALTO

E’ vietato cedere il contratto, salva preventiva autorizzazione di BOF s.r.l., o subappaltare l’esecuzione di parte dell’appalto, se non nei casi e con le modalità previste dalla legge nazionale ed euro-unitaria, ivi

comprese le statuizioni della Corte di giustizia UE.

10.GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% del prezzo a base d’asta (Euro 500.000,00 x 2% = € 10.000,00) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;**
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell’operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2 lett. e) D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.

b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari**, con versamento sul conto corrente bancario 1000 00300024 intestato a “Amministrazione Provinciale di Bergamo” presso Intesa Sanpaolo S.p.A. filiale di Bergamo Via Gabriele Camozzi, 27 IBAN IT37 C030 6911 1001 0000 0300 024 - CODICE BIC - SWIFT BCITITMMB15

Indicando come causale di versamento l’oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG.
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO. SOCIETA’ BERGAMO ONORANZE FUNEBRI S.R.L. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI. DURATA DEL SERVIZIO DUE (2) ANNI, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI DODICI (12) MESI. CODICE CIG 888887862C.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
-------------------------	---

Forma singola	Allegare copia della ricevuta dell'avvenuto versamento, copia del bonifico con indicazione del numero di CRO , o assegno circolare corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, ma il versamento deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario oppure dal consorzio medesimo. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto contraente è il raggruppamento/consorzio. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e) D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, il versamento può essere effettuato da uno degli operatori economici raggruppati / consorziandi. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti contraenti sono tutti gli operatori economici raggruppati / consorziandi, che devono essere singolarmente citati. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare la fideiussione rilasciata anche in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico che sottoscrive l'offerta.
R.T.I. costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Allegare la fideiussione rilasciata anche in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. Il soggetto contraente deve essere il R.T.I. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario o il consorzio.
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016)	Allegare la fideiussione rilasciata anche in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori economici raggruppati o consorziandi, che devono essere singolarmente citati.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con **decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31** (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per **270 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

SI RICORDA CHE ANCHE LA CAUZIONE PROVVISORIA DOVRÀ ESSERE REDATTA AI SENSI DEL NUOVO DECRETO 19 GENNAIO 2018, N. 31 RECANTE “REGOLAMENTO CON CUI SI ADOTTANO GLI SCHEMI DI CONTRATTI TIPO PER LE GARANZIE FIDEIUSSORIE PREVISTE DAGLI ARTICOLI 103, COMMA 9 E 104, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. (18G00056) (GU SERIE GENERALE N.83 DEL 10-04-2018 - SUPPL. ORDINARIO N. 16)”.

11.SOPRALLUOGO

In relazione al presente appalto **NON** è prevista la presa visione dei luoghi.

12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’autorità nazionale anticorruzione per un importo pari a euro 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera A.N.AC. n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata in GURI n. 37 del 13 febbraio 2021, pubblicata sul sito dell’ A.N.AC. nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore dell’a.n.ac. (autorità nazionale anticorruzione) previsto dall’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del consiglio dell’autorità n. **1121 del 29 dicembre 2020.**

IL CONTRIBUTO DOVUTO DA PARTE DI CIASCUN CONCORRENTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA È FISSATO NELL’IMPORTO DI EURO 70,00 (SETTANTA/00).

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi”.

L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (CODICE CIG 888887862C) alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on-line** mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
- L’operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l’esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell’offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento “on line” la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’OFFERTA, PENA SUA IRRICEVIBILITÀ, DEVE ESSERE TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO ELETTRONICO, MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL, ENTRO LE ORE 17:00 DEL GIORNO 22/09/2021.

NOTA BENE.

Ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 120/2020 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)* modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, si applica la **riduzione ex lege** dei termini per la presentazione delle offerte.

L’operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il relativo codice ID, accede alla stessa tramite il link “Dettaglio” che consente di visualizzare il menu interno e tutte le relative informazioni.

Cliccando sul link “Invio Offerta” il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi, per l’invio dell’offerta, così composta:

- **Busta telematica amministrativa;**
- **Busta telematica economica.**

Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5) componenti il percorso guidato “Invia offerta”.

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia Offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia Offerta”, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Unica Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella non dovrà essere firmata digitalmente.

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l’offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni a corredo del DGUE, l’offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 18 (nonché dell’art. 22 del D.lgs. n. 82/2005) e dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in

lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta Telematica Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente **Disciplinare di gara** pena l’esclusione dalla procedura.

Si specifica che: E’ obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma;

E’ obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla Piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento nella Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta.

E’ altresì possibile (e consigliato) controllare detti documenti successivamente all’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storie offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine dell’offerta.

La presentazione dell’offerta mediante la Piattaforma, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma telematica SinTel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.

Pertanto si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all’articolazione delle fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la Stazione Unica Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Unica Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Unica Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” le carenze di qualsiasi elemento formale che si dovessero riscontrare nella documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni contenute nel “Documento di gara unico europeo” (DGUE), di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” nonché negli altri documenti di gara previsti dal presente Disciplinare di gara, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed all’offerta economica, determina l’attivazione del soccorso istruttorio e la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di seggio fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell’esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione.

Disporrà quindi che le offerte economiche vengano custodite in luogo sicuro, accessibile solo al Seggio di gara fino alla successiva seduta pubblica di gara.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l’irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax, in cui verrà anche dettagliatamente indicata la modalità presentazione della documentazione da presentarsi, a pena di esclusione, entro il suddetto termine perentorio assegnato.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell’esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di Seggio procederà all’esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, anche all’incameramento della garanzia provvisoria.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta del Presidente di Seggio, che non dipendano da una carenza del requisito, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo provvederà a segnalare il fatto all’A.N.AC.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero

di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

La Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo:

a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta tramite la piattaforma telematica

o telefonicamente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli Offerenti;

b) la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l’esclusione bensì, se del caso, l’attivazione del soccorso istruttorio;

c) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Alla conclusione degli adempimenti:

a) è escluso altresì l’Offerente in caso di soccorso istruttorio:

risultato infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante;

le cui dichiarazioni o documentazioni presentate in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio; che si trova in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate successivamente con qualunque mezzo di prova dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo.

b) all’esame della documentazione amministrativa e alle relative esclusioni, nonché all’eventuale soccorso istruttorio di cui, attivato nel corso del medesimo esame.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

A seguito della chiusura della fase informativa di valutazione delle BUSTE AMMINISTRATIVE, il seggio di gara apre la fase informatica di **valutazione delle offerte economiche** e, verificata l’indicazione da parte delle Imprese partecipanti dei **costi aziendali della sicurezza e il costo della manodopera**, si procederà al calcolo della soglia di anomalia.

In caso di offerte ammesse **PARI O SUPERIORI A 5**, si procederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’articolo 97, comma 3-bis del Codice dei contratti come modificato dalla **LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32** e si formulerà la **graduatoria provvisoria**, e si procederà all’esclusione automatica **dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016.**

15. CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel **primo step** del percorso guidato “Invia Offerta”, il concorrente deve inserire la domanda di partecipazione e le dichiarazioni e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DOCUMENTO 1

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo da € 16,00 (*) opportunamente annullata, preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato **n. 1 “Domanda di partecipazione”** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per facilitare la compilazione della domanda di partecipazione il **Modello Allegato n. 1 “Domanda di partecipazione”** è articolato nelle seguenti Sezioni:

- **Sezione 1/A** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di impresa singola (imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative - art. 45, comma 2, lett. a del Codice)
- **Sezione 1/B** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e Consorzi di imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b del Codice) nonché di Consorzi stabili (art. 45 comma 2, lett. c del Codice)
- **Sezione 1/C** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei (art. 45, comma 2, lett. d del Codice) di Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lett. e del Codice) e di GEIE (art. 45, comma 2, lett. g del Codice)
- **Sezione 1/D** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f del Codice).

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per **i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.**

IN PARTICOLARE:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza** e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza** ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza** o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

(*) Nota: Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l’imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

DOCUMENTO 2

Il concorrente compila il **DGUE** di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla Piattaforma Sintel nella sezione “Documentazione di gara) **Allegato n. 2** secondo quanto di seguito indicato.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in **forma elettronica**, sottoscritto digitalmente e inserito nella Busta telematica A) contenente la **documentazione amministrativa**.

**Il DGUE, in formato elettronico, è compilabile anche al seguente indirizzo:
<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp>**

Il **DGUE** è fornito in forma elettronica tramite il suddetto servizio web messo a disposizione direttamente dalla Commissione Europea.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto dovrà essere allegato con una delle seguenti modalità:
 - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l’avvalente e l’ausiliaria;
 - copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).
 - copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell’avvalente e dell’ausiliaria.
- 5) PASSOE dell’ausiliaria non va allegato ma semplicemente acquisito al fine di consentire al concorrente di creare il proprio PASSOE che contenga così i dati dell’ausiliaria, la quale deve provvedere alla sua sottoscrizione.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

- PASSOE del subappaltatore non va allegato ma, ai soli fini della creazione del PassOE del partecipante, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTT”. Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandatario in RTT”.

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **punto 6** del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).2.

Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa (**preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato n. 3 disponibile sulla Piattaforma Sintel sezione “Documentazione di Gara”**) **in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice e comma 5 lett. c), c-bis e c-ter del Codice.**

Parte IV – Criteri di selezione.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

- a) **la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente Disciplinare;**
- b) **la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente Disciplinare;**
- c) **la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente Disciplinare.**

Parte VI – Dichiarazioni finali.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L’OPERATORE ECONOMICO, anziché compilare la parte relativa al DGUE, ha facoltà di presentare, la DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 in carta libera, tramite la compilazione e presentazione dell’Allegato n. 2/A.

Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) **di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo), ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^ “MOTIVI DI ESCLUSIONE” (Articolo 80 del Codice) - Sezione A “MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI” del DGUE stesso.

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, l’esclusione prevista dal comma 1 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il Decreto sono stati emessi nei confronti:

- ✓ del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- ✓ di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- ✓ dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- ✓ **per tutti gli altri tipi di società o consorzio:** dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi **compresi institori** e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, **ovvero del socio di maggioranza in caso di società un numero di soci pari o inferiore a quattro.**

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel **Comunicato del Presidente A.N.AC. dell'08/11/2017** cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001).

Per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale.

In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci.

Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale.

Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici.

Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione va resa anche dal legale rappresentante della persona giuridica socio di maggioranza.

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di **pubblicazione del Disciplinare di Gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i può essere resa tramite la compilazione del Modulo *Allegato n. 2/A (o conformemente ad esso)* da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti e le cooptate*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione del servizio.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio del presente Disciplinare di Gara.

NB) L’Allegato n. 2/A “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016” deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione ai sensi di legge.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Produrre dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

Non è necessario allegare di nuovo la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore se già allegata al DGUE.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

DOCUMENTO 3

Ciascun concorrente rende la seguente dichiarazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, con la quale:

1. di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile (art. 80 comma 1 lettera b-bis D.lgs. 50/2016);
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
3. **di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c, c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice e precisamente:**

- che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la Stazione Appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- (da compilare in caso d’uso)

-
- non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

4. di aver indicato i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, nel modello **ALLEGATO N. 2/A** “DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016”;
5. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della propria offerta;
6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Società Committente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo 196/2003.

Per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di concordato preventivo di cui all’articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

13. **INDICA**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:

- data di presentazione della domanda di cui all’art. 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: _____;

- autorizzazione (n./Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Tribunale di _____ in data _____;

Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

14. **INDICA**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:

- provvedimento di ammissione al concordato rilasciato da Tribunale di _____ in data _____;

- autorizzazione (n./Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice Delegato in data _____;

15. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto;
16. **di aver preso visione degli atti e relativi allegati, di averlo fatto proprio ad ogni effetto, di assumere la responsabilità in ordine alla sua esecuzione e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo;**
17. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 120 della L. n. 689/1981;
18. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
19. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione:
- ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione, secondo quanto indicato dal Disciplinare di gara;
 - a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62/2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del citato decreto.
- Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma dell'operatore economico partecipante.
20. **stante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso, di aver tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta, di tutti gli adempimenti necessari per adeguare lo svolgimento del servizio alle recenti misure di prevenzione al fine di assicurare la protezione dal contagio; in particolare dichiara di aver considerato in sede di formulazione del ribasso percentuale richiesto, l'incidenza dei costi aggiuntivi relativi agli oneri della sicurezza onde presentare un'offerta seria e ponderata, in grado di garantire l'esecuzione del servizio secondo quanto stabilito nel CSA.**

Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni, compilando l'apposito Modulo **Allegato n. 3 "DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE E DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA"** al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione.

Nella dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara l'operatore economico **può** fornire motivata e comprovata (anche mediante idonea documentazione) dichiarazione in ordine alla esistenza di informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta, che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Tali informazioni vanno specificamente individuate ed evidenziate nell'offerta.

15.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

DOCUMENTO 4

PASSOE

La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora "A.N.AC.") n. 157 del 17 febbraio 2016, sarà effettuata attraverso il sistema *AVCPASS OE (Operatore Economico)*, rilasciato dall'Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'art. 81 del Codice.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico deve allegare nell'apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale.

Pertanto, ai sensi della deliberazione A.N.AC. n. 157/2016, la mancata presentazione del documento, a fronte dell'iscrizione dell'operatore economico al sistema AVCPASS, o la sua mancata sottoscrizione, comportano l'obbligo di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016.

Qualora il soggetto verificatore dei requisiti rilevi che l’operatore economico, entro il termine prefissato dalla Stazione Appaltante Provincia di Bergamo per la regolarizzazione, non abbia generato e presentato correttamente il PASSOE relativo alla procedura di gara, si procederà all’esclusione dello stesso operatore dalla procedura di gara, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, in quanto la mancata acquisizione dello stesso PASSOE non consente alla Stazione Appaltante Provincia di Bergamo di procedere all’acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti nella banca dati prevista dall’art. 81 del D.lgs. 50/2016, mediante l’accesso con lo stesso sistema AVCPass in via transitoria in base all’art. 216, comma 13, dello stesso decreto.

NOTA BENE

E’ possibile il soccorso istruttorio per la mancata produzione del PassOE nella busta amministrativa, e quindi il concorrente può validamente produrre il PassOE anche in seguito alla presentazione dell’offerta, ma a condizione che la suddetta registrazione AVCPass sia stata perfezionata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del titolare e legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascun operatore economico componente il consorzio e del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto, con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Inoltre, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, il documento deve essere firmato anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

ATTENZIONE: RICORSO ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO

Si precisa che in caso di avvalimento (v. paragrafo - Avvalimento), il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’A.N.AC. (EX AVCP) deve essere sottoscritto con firma digitale anche dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’impresa ausiliaria.

DOCUMENTO 5

GARANZIA PROVVISORIA

Documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: allegare copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.

DOCUMENTO N. 6

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’A.N.AC. (EX AVCP)

L’operatore economico deve presentare **copia del documento** attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, L. 266/2005, recante evidenza del Codice di identificazione della procedura, CIG, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla procedura.

Il pagamento del contributo all’A.N.AC. (EX AVCP), che ammonta a € **70,00**, può avvenire alternativamente:

- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video, oppure il manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;
- in contanti, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare la scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia dell’email di conferma, ovvero lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
R.T.I. costituito e costituendo Consorzio (art. 45 D.Lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo (art. 45 D.Lgs. 50/2016)	Il versamento deve essere effettuato dall’operatore economico mandatario del raggruppamento o del consorzio. Allegare copia dell’email di conferma, ovvero lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
Consorzio (art. 45 D.Lgs.50/2016)	Il versamento deve essere effettuato dal consorzio stesso. Allegare copia dell’email di conferma, ovvero lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

L’operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l’esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio Codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**).

IL TERMINE PER I PARTECIPANTI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO COINCIDE CON LA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara.

I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento “on line” la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In ogni caso la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

DOCUMENTO 7

Dichiarazione e documentazione attestante e comprovante un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 SE BILANCIO 2020 NON APPROVATO O 2018,2019 e 2020 SE BILANCIO 2020 APPROVATO) non inferiore o pari almeno all’importo stimato annuale del contratto per l’attività di cui al presente Disciplinare (ossia euro 250.000,00).

Tale requisito è richiesto al fine di individuare un soggetto contraente con sufficiente solidità finanziaria rispetto alle dimensioni complessive del contratto, ma nel contempo non chiudere il mercato a soggetti con dimensioni attualmente relativamente ridotte.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Qualora l’operatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio, i requisiti di capacità economica sopra indicati devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che la capogruppo possieda almeno il 60% di ciascun requisito e le mandanti almeno il 10% ciascuna per ogni requisito.

In relazione al suddetto requisito di capacità economico-finanziaria la Stazione Appaltante procederà all'acquisizione dei documenti probatori con specifico riferimento al fatturato globale desumibile dai bilanci depositati presso la C.C.I.A.A. competente e pubblicati sul sistema Infocamere o dal volume di affari registrato all'Agenzia delle Entrate.

DOCUMENTO 8

COPIA DELLA VISURA CAMERALE CCIAA anche non autenticata, da parte di tutti gli operatori economici, anche appartenenti al RTI, al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante Provincia di Bergamo.

DOCUMENTO 9

Capitolato speciale d'appalto sottoscritto digitalmente per accettazione.

15.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al **paragrafo 13 e 16.1.**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

Al **secondo step** del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico **non deve inserire** alcuna documentazione, poiché intendendosi aggiudicare la presente procedura di gara **con il criterio del solo prezzo, non è prevista l’offerta tecnica.**

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” TELEMATICA - OFFERTA ECONOMICA

La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo l’**Allegato n. 7** al presente Disciplinare di Gara, e contenente il **ribasso** in percentuale offerto **sull’elenco prezzi** a base d’appalto utilizzando un massimo di **TRE** cifre decimali separate dalla virgola, **(DA ARROTONDARSI ALL’UNITÀ SUPERIORE SE LA SUCCESSIVA CIFRA RISULTI PARI O SUPERIORE A CINQUE)** che l’operatore economico offre per l’affidamento del servizio, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

NOTA BENE

IN CASO DI DIFFORMITÀ TRA IL RIBASSO OFFERTO IN PIATTAFORMA SINTEL E QUELLO INDICATO SU DETTO MODELLO, PREVARRÀ IL SECONDO.

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

- **Non sono ammesse offerte pari alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara;**
- **Non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara.**

Nel campo informatico della Piattaforma Sintel “**Offerta economica**”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve presentare un’offerta economica così composta:

a. campo “**Offerta economica**”, il ribasso in % con **tre cifre decimali (DA ARROTONDARSI ALL’UNITÀ SUPERIORE SE LA SUCCESSIVA CIFRA RISULTI PARI O SUPERIORE A CINQUE)** sull’elenco prezzi posto a base di gara.

ATTENZIONE: TALE VALORE È AL NETTO DEI “COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZA”, NON MODIFICABILI, DA VALORIZZARE A PARTE NEL RELATIVO CAMPO (PUNTO d).

b. campo “**di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico**” il valore dei costi afferenti l’attività di impresa;

c. campo “**Costi della sicurezza derivanti da interferenza**”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (**non modificabili inseriti dalla Stazione Appaltante**).

Non è richiesta l’indicazione dei costi della manodopera trattandosi di servizio senza posa in opera (art. 95 comma 10 del Codice).

NOTA BENE La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati dalla Piattaforma esclusivamente sul valore inserito nel campo “**Offerta economica**”.

NOTA BENE: IN PIATTAFORMA SINTEL OCCORRE INDICARE LO STESSO RIBASSO PERCENTUALE INDICATO NEL MODELLO ALLEGATO PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE.

SI RENDE NOTO CHE LA PIATTAFORMA SINTEL È STATA AGGIORNATA E CORRETTA A PARTIRE DAL 26 MAGGIO 2020 E ESATTAMENTE CALCOLA L’OFFERTA SULL’IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D’APPALTO, ESCLUSI GLI ONERI PER LA SICUREZZA.

La Stazione Appaltante relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016.

È nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale.

Al **quarto step** del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento ammissione” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento di ammissione” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello **step 4** del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

Si precisa che nel caso di discordanza tra il prezzo inserito nella piattaforma Sintel e il prezzo inserito nel “Modello -offerta economica” prevarrà quello inserito nel modulo offerta economica ALLEGATO 7.

Al **quinto step** del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”.

Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’articolo 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata.

**ATTENZIONE:
 VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA
 PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA**

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo **step 5** del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “**Documento d’offerta**” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 3 del percorso “**Invia offerta**” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare il documento con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2 del lett. e), D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio, nonché del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, il documento deve essere firmato digitalmente anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA.

Si specifica che: E’ obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma.

E’ obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla Piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento nella Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta.

E' altresì possibile (e consigliato) controllare detti documenti successivamente all'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storie offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine dell'offerta.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma telematica SinTel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.

Pertanto si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la Stazione Unica Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente Disciplinare di gara, pena l'esclusione dalla procedura.

DIMENSIONI MASSIME DEI FILE CARICATI (UPLOAD)

Si invitano i partecipanti a tenere conto di quanto espressamente previsto nel documento presente su piattaforma Sintel denominato "Modalità tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL". In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa & busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload). L'attività di upload è consentita sino ad un massimo di 100 Mbyte per singolo documento (file) caricato in ogni busta.

In merito si segnala che le performance di caricamento dei file all'interno del sistema dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. Nel caso di invio di comunicazioni tramite la Piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

Tutte le dichiarazioni relative a questa procedura da presentare dovranno preferibilmente essere redatte sui modelli messi a disposizione sulla piattaforma Sintel dalla Stazione Unica Appaltante.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si sottolinea che tutte le dichiarazioni sono enunciate nei modelli messi a disposizione della Provincia di Bergamo e quindi non serve caricare altra documentazione se non quella indicata in calce ai modelli stessi oppure indicata nel Disciplinare di Gara.

I modelli che richiedono la compilazione di più persone (es. titolari e direttori tecnici ecc.) potranno essere racchiusi in un unico zip file nell'apposita sezione della BUSTA AMMINISTRATIVA.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **paragrafo 15.1**.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente **Disciplinare di gara** pena l'esclusione dalla procedura.

18.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In esecuzione della Determinazione a contrarre datata 30/08/2021, del Responsabile del Procedimento della Società Bergamo Onoranze Funebri S.R.L., l’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante espletamento di una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con l’applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo (**massimo ribasso**), ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo art. 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, trattandosi di beni standardizzati o comunque le cui caratteristiche sono definite dal mercato, vale a dire mediante ribasso percentuale unico rispetto ai prezzi delle varie composizioni richieste, così come stabiliti nell’elenco prezzi di cui al capitolato, nonché secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.

La Società Committente, si riserva il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungare i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi, spese o altro. L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida o di non aggiudicare il servizio ad alcun concorrente nel caso di offerte non ritenute idonee.

19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

**La prima seduta pubblica avrà luogo il
GIORNO 23/09/2021 ALLE ORE 10:00
presso la Sala gare del Servizio Stazione Unica Appaltante
Provincia di Bergamo - Bergamo Via Sora 4**

Eventuali successive modifiche saranno comunicate nell’interfaccia della presente procedura in Sintel (nella sezione “**Documentazione di gara**”) e sul sito della Stazione Unica Appaltante, fino al giorno antecedente la suddetta data.

Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o giorni successivi, comunicati con le modalità sopra citate e con congruo anticipo.

Alla prima seduta pubblica, nonché alle eventuali successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere un incaricato in rappresentanza di ciascun concorrente, dotato di opportuna delega.

La gara verrà espletata da un **Seggio di Gara** presieduto dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio o suo sostituto in caso di assenza, con la presenza di **due funzionari dell’Ente** in qualità di membri del seggio di gara e di un segretario verbalizzante, unitamente a uno o due testimoni.

Il Presidente di gara dichiarerà aperti i lavori del Seggio di gara da lui presieduto, dopo averne accertato la regolare composizione.

A tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i membri del Seggio di gara (Dirigente, membri di seggio di gara, segretario/a verbalizzante) e le imprese concorrenti.

Si procederà come segue:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara;**
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;**
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.**

Il **seggio di gara** provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ed esclude l’Offerente o gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:

- a) non ha sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
- b) in una o più d'una delle dichiarazioni:
- ha palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice o dal presente Documento, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi al fine di poter essere ammessi;
 - presenta irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;
- c) incorre in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
 - dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
 - assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
 - assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;
 - assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;
- d) **in caso di Forma aggregata non ha indicato il mandatario o capogruppo, o ha indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo;**
- e) **in caso di ricorso all'avvalimento, non ha allegato il contratto di avvalimento, oppure ha presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.**

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Qualora, con riferimento a tale **documentazione amministrativa**, ricorrano le ipotesi di cui all'art 83, comma 9 del Codice, il Seggio di gara provvederà ad attivare la **PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO**.

Tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza e delle restrizioni previste dai provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tutte le sedute pubbliche di gara si svolgeranno a porte chiuse in modalità telematica mediante l'avvio di apposita videoconferenza.

Si fa presente che la partecipazione alla seduta potrà avvenire esclusivamente da remoto.

Pertanto si chiede agli interessati di **comunicare ENTRO LE ORE 08:00 DEL GIORNO 23/09/2021 all'indirizzo segreteria.appalti@provincia.bergamo.it. le proprie generalità, qualifica, la ditta per la quale si** partecipa (trasmettendo eventuale delega prima dell'inizio della seduta), il recapito telefonico (cellulare), il proprio account di SKYPE e il proprio indirizzo di posta elettronica (email) al fine di poter partecipare in videoconferenza alle operazioni di gara.

Il Richiedente verrà contattato tramite la piattaforma telecomunicativa Skype.

Si ricorda che tutte le operazioni di gara sono espletate mediante la piattaforma telematica SINTEL e pertanto ogni fase della gara è tracciata dal sistema.

Ai fini della partecipazione da remoto, nel caso pervenissero un numero di richieste superiore al numero massimo di collegamenti attivabili, sarà data priorità ai rappresentanti dei concorrenti. Sarà in ogni caso garantita la massima trasparenza.

In caso di parità, ai soggetti che hanno presentato il medesimo ribasso, sarà richiesto di presentare, in busta telematica, un'offerta economica migliorativa. Diversamente, se nessuno è disposto a fare un'offerta migliorativa, il soggetto aggiudicatario sarà scelto mediante sorteggio da tenersi in seduta pubblica.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

A seguito della chiusura della fase informativa di valutazione delle BUSTE AMMINISTRATIVE, il seggio di gara apre la fase informatica di **valutazione delle offerte economiche** e, verificata l'indicazione da parte delle Imprese partecipanti dei **costi aziendali della sicurezza e il costo della manodopera**, si procederà al calcolo della soglia di anomalia.

In caso di offerte ammesse **PARI O SUPERIORI A 5**, si procederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell'articolo 97, comma 3-bis del Codice dei contratti come modificato dalla **LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32** e si formulerà la **graduatoria provvisoria**, e si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

CALCOLO ANOMALIA

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 97, comma 2** del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019 di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sblocca-cantieri) **nel rispetto della Circolare n. 8 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2019**, se il numero delle offerte ammesse è **pari o superiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei **ribassi percentuali** di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, **comma 2 bis** del D.Lgs. n. 50/2016 **come modificato dalla legge 55/2019 di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sblocca-cantieri) nel rispetto della Circolare n. 8 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2019**, se il numero delle offerte ammesse è **inferiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Con riferimento all’applicazione dei suddetti metodi si precisa infine, come prescritto dalla CIRCOLARE N. 8 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 24.10.2019 che:

- ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto sino alla TERZA cifra decimale DEL RIBASSO OFFERTO DALL’OPERATORE ECONOMICO, da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra risulti pari o superiore a cinque;
- la soglia di anomalia avrà invece numero decimali indefiniti;
- saranno utilizzate tutte le cifre dopo la virgola nei calcoli delle medie, degli scarti e della soglia, fino a quando la graduatoria risulti «spalmata» in modo che la soglia di anomalia sia incontestabile;
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque;
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai suddetti metodi ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- in ogni caso, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Società **Committente** si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.
- **NON SI PROCEDERÀ ALL’ESCLUSIONE AUTOMATICA SE LE OFFERTE AMMESSE SONO INFERIORI A 5.**

Come da CIRCOLARE del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL **24.10.2019** con titolo “Modalità operative per l’applicazione del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il **criterio del prezzo più basso** a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” *l’algoritmo da utilizzare per implementare quanto disposto dall’articolo suddetto è il seguente:*

$$Sa = M + Sc - Sc * (C1 * C2/100)$$

dove:

M è la media dei ribassi percentuali - senza tener conto dell’accantonamento del 10% arrotondato all’unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;

Sc è lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali (senza tener conto delle offerte accantonate) che superano la media sopra calcolata;

C1 e *C2* sono la prima e la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali calcolata senza tener conto delle offerte accantonate.

IN CASO DI NON FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA SINTEL IN CONFORMITÀ AL CODICE DEI CONTRATTI, MODIFICATO DALLA LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32 IL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA SARÀ EFFETTUATO OFFLINE MEDIANTE SOFTWARE INFORMATICO ESTERNO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO E DISPONIBILE NELLA PIATTAFORMA SINTEL – LIBRERIA DOCUMENTALE FOGLIO DI CALCOLO EXCEL.

NOTA BENE

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, scarti, scarto medio, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della Piattaforma SINTEL telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e

risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al **RUP** della Società Committente e questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, o di una commissione nominata ad hoc (linee guide A.N.AC. n. 3/2016).

RESTA FERMO CHE IL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA È EFFETTUATO OVE IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE SIA PARI O SUPERIORE A CINQUE.

In caso di offerte **INFERIORI A 5**, formulata la **graduatoria provvisoria**, le offerte verranno trasmesse al RUP della Società Committente, per l’eventuale valutazione di congruità di cui all’articolo 97, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, **su richiesta del RUP della Società Committente** spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Tali spiegazioni possono, in particolare, riferirsi ai seguenti elementi: l’economia del metodo di costruzione, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire il servizio.

Il RUP della Società Committente richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni, la presentazione delle spiegazioni ed esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, attraverso le medesime spiegazioni, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto:

- non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro indicati dall’art. 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
- non rispetta gli obblighi in materia di subappalto previsti dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui al “piano di sicurezza e coordinamento” di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

Le spiegazioni potranno essere costituite da un’offerta scritta o da un contratto scritto di una Ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all’impresa di formulare quell’offerta. Ogni offerta del fornitori, per essere accettata, dovrà riportare nell’oggetto il riferimento al presente appalto.

A giustificazione dei prezzi potranno essere accettati anche i riferimenti a listini di rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto all’impresa partecipante alla gara.

L’impresa offerente può decidere di allegare la documentazione di supporto che ritiene necessaria.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell’analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell’anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma,

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, di cui alle lett. *d), e), g)* comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, le Spiegazioni dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall’impresa mandataria *“in nome e per conto proprio e delle mandanti”*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. *f)* del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente **paragrafo** del presente Disciplinare di gara.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nel presente Disciplinare di gara si provvederà **all’esclusione** dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP della Società Committente entro il termine di 15 (*quindici*) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della richiesta da parte del RUP.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle in seduta riservata.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, il RUP potrà richiedere, per iscritto e/o anche mediante audizione orale, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. *c)* e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

In considerazione del criterio di aggiudicazione di cui alla presente procedura (minor prezzo), la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP della Società Committente, il quale, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, potrà avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 o di commissione nominata ad hoc (v. Linee guide A.N.AC. n. 3/2016).

21.AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra, preso atto della verifica di congruità delle offerte anomale, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

La Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo provvederà all’assunzione della relativa Determinazione di aggiudicazione.

Successivamente tale provvedimento, corredato della documentazione di gara, viene trasmesso alla Società Committente per i conseguenti adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.

Prima dell’aggiudicazione, la **Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo**, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la **Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo** prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. *d)* del Codice.

La Stazione Unica Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011).

L'operatore economico risultato aggiudicatario dovrà applicare sul *Modulo Offerta economica* n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) da rimandare alla Stazione Appaltante Provincia di Bergamo tramite il canale "Comunicazioni di procedura" a seguito della Comunicazione di aggiudicazione provvisoria.

In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla "marca da bollo virtuale" o effettuare il pagamento di Euro 16,00 tramite MODELLO F23. In entrambi i casi è necessario inviare alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo, tramite il canale "Comunicazioni di procedura" la ricevuta di pagamento dell'imposta bollo.

L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro.

Le offerte economiche presentate dagli operatori economici che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione, non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo e non vanno assoggettate alla stessa.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula deve avere luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto è ammessa, in base all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, *esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.*

Ragioni di urgenza potranno determinare la necessità di esecuzione anticipata del servizio, circostanza vincolante per l'aggiudicatario, alle condizioni del servizio di trasporto e onoranze funebri e dell'offerta presentata, purché l'aggiudicatario abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva e le polizze prescritte dal CSA, oltre ai relativi obblighi e oneri posti a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato con modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.

LE SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL’AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 2 DICEMBRE 2016 (GU 25.1.2017 N. 20), SONO A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO E DOVRANNO ESSERE RIMBORSATE SOCIETA’ COMMITTENTE ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALL’AGGIUDICAZIONE.

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.500,00
--

La società Bergamo Onoranze Funebri S.R.L. comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;
- per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all’articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bergamo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

La Provincia di Bergamo consentirà l’accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all’art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve produrre una apposita dichiarazione “ex art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali.

In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 “Codice della proprietà industriale”.

In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione Appaltante consentirà l’accesso, fatto salvo il differimento di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono.

Verrà comunque inviata, al solo scopo informativo, apposita comunicazione al controinteressato all’accesso.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l’accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede “*ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto*”.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente **Disciplinare di Gara** e potranno essere comunicati

- al personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni di aggiudicazione;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall’art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..
- Titolare del trattamento è la Provincia di Bergamo, in qualità di Stazione Unica Appaltante, con sede in Bergamo, Via T. Tasso 8.

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e disciplinati dal Regolamento europeo 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR).

IL DIRIGENTE

Dr. Arch. Pier Luigi Assolari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate